

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio 2024

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio

B O L O G N A

RELAZIONE ANNUALE
2024

Bologna, 20 Febbraio 2025

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

MODERATORE

S.E. Rev.ma Card. Matteo M. Zuppi
Arcivescovo di Bologna

VICARIO GIUDIZIALE

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

GIUDICI

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Avv. Paola

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Micocci Dott. Roberto

Solera Dott. Don Roberto (Ferrara-Comacchio)

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

UDITORE

Marullo Dott.ssa Filomena

PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Fornalè Dott. Mons. Fabio (Bologna)

DIFENSORI DEL VINCOLO

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Dott.ssa Giuseppina

Lumetti Dott.ssa Maria Susanna

Minghetti Avv. Giovanni

Occhiodoro Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Dott.ssa Daniela

CANCELLIERE

Mirarchi Dott.ssa Anna Claudia

NOTAI

Bazzari Arianna

Bonfiglioli Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Dott.ssa Cristina

Zaniboni Laura

PATRONI STABILI

Bruno Avv. Chiara

Signorelli Avv. Enrico

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
NELL'ANNO 2024**

Eminenza Reverendissima,
Eccellenze,
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio.

Rivolgo un grato pensiero al Santo Padre Francesco, anche per la riflessione offerta a inizio mese, nel contesto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana, nella quale si è soffermato sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale da lui voluta nel 2015, e di cui quindi ricorre quest'anno il decimo anniversario dell'entrata in vigore. Tanti punti proposti in quella sua Allocuzione meritano di essere ripresi e approfonditi, toccando in modo diretto l'attività dei tribunali locali; non è questa la sede per fare questo approfondimento ma assicuro che essi sono già, e continueranno ad essere, oggetto dell'attenzione del nostro Tribunale. Accompagniamo con la nostra preghiera il ministero del Santo Padre, in questo momento con una attenzione particolare anche per la sua salute.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Card. Matteo Zuppi, e in lui saluto anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale, ringraziandoli dell'attenzione che essi dedicano all'attività del Tribunale. In modo particolare vorrei ricordare S.E. Mons. Domenico Beneventi, che nel corso dell'ultimo anno ha iniziato il suo servizio quale Vescovo di San Marino-Montefeltro, e S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, recentemente nominato Vescovo di Cesena-Sarsina; a loro e a tutti i Vescovi del nostro territorio l'assicurazione di una fervida preghiera per lo svolgimento del loro ministero episcopale.

Saluto cordialmente le Autorità Civili, Giudiziarie e Militari, e gli esponenti del mondo accademico, abitualmente invitati a questo nostro incontro. Senza nominare tutti, desidero anche in questo ambito rivolgere un saluto a coloro che nel corso dell'ultimo anno sono stati designati al loro attuale incarico, e in particolare al Prefetto di Bologna Dott. Enrico Ricci, al Presidente della Corte d'Appello facente funzioni Dott. Giuseppe De Rosa, al Procuratore Capo della Repubblica facente funzioni Dott. Francesco Caleca, al Comandante regionale dei Carabinieri Gen. Enrico Scandone, e ai Comandanti regionale e provin-

ziale della Guardia di Finanza, Generali Paolo Kalenda e Giovanni Parascandolo. A tutti loro l'augurio di un sereno e fruttuoso servizio nei loro nuovi incarichi.

Rivolgo un cordiale saluto agli operatori dei Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale a noi collegati in ragione dell'appello, ovvero il Tribunale Triveneto, nostra sede di appello, e i Tribunali Emiliano, Etrusco e dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, che appellano al Tribunale Flaminio. Segnalo in particolare la presenza oggi del Vicario Giudiziale del Tribunale Triveneto, Mons. Tiziano Vanzetto, recentemente designato a questo ruolo.

Saluto i Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio, alcuni dei quali inseriti anche nell'organico del Tribunale Flaminio.

Dando uno sguardo all'organico del Tribunale Flaminio, si segnalano quest'anno diversi cambiamenti, in parte dovuti al fatto che il 31 dicembre scorso è giunto a scadenza il quinquennio di nomina degli operatori del Tribunale, e questo è stato occasione per fare un po' di "pulizia" nella pianta organica. In particolare non figura più tra i Giudici Padre Vittorio Schiavetta, che allo scorso rinnovo quinquennale aveva appena avviato il servizio di Penitenziere a San Giovanni in Laterano a Roma, l'incarico era ancora in fase sperimentale e mi aveva chiesto di rimanere per il momento presente nel nostro organico. Ora che questo suo ruolo appare decisamente consolidato, è sembrato opportuno fare chiarezza sulla non prosecuzione dell'attività presso di noi, a cui si accompagna il ringraziamento per i quasi vent'anni di attività effettiva che p. Vittorio ha svolto come Giudice al Tribunale Flaminio. Inoltre non sono più in organico tre sacerdoti che figuravano come Difensori del vincolo ma che di fatto non avevano mai avviato una reale collaborazione con il Tribunale, e per i quali si è preso atto di una indisponibilità a svolgere il ruolo anche a motivo dei molteplici altri incarichi loro affidati.

A questi cambiamenti che adeguano la definizione formale dell'organico alla situazione di fatto se ne affiancano altri due che invece incidono, e non poco, sulla nostra quotidianità. Don Marco Scandelli, da poco più di tre anni Vicario giudiziale aggiunto, a seguito della nomina a parroco ha chiesto di interrompere almeno temporaneamente la collaborazione con il Tribunale. Tutti noi, ma direi che questo vale in particolare per me e per il personale di cancelleria, abbiamo potuto apprezzare in questo tempo, seppur breve, le capacità e la competenza di don Marco, e siamo grati del servizio che ha potuto svolgere presso il Tribunale.

Allargando un momento il discorso, si potrebbe dire che alla luce del carico di lavoro attuale – su cui entreremo in dettaglio fra breve – non è *indispensabile* la presenza di un Vicario aggiunto che mi coadiuvi. Tuttavia, come richiamavo

ai Vescovi delle nostre Diocesi incontrandoli un mese fa, chi ricopre questo ruolo riesce a maturare un'esperienza nella conduzione delle cause di nullità che i Giudici che intervengono solo nella fase decisoria finale non hanno, e che non si improvvisa. Pertanto, poter avere in un tempo non troppo lungo un Vicario giudiziale aggiunto – o con la ripresa dell'incarico da parte di don Marco se ce ne saranno le condizioni, o con l'individuazione di un altro candidato adeguatamente più giovane di me – sarebbe scelta sapiente, nell'ottica di preparare chi possa a suo tempo sostituirmi. Tanto più che, l'esperienza della vita ce lo insegna, non è possibile prevedere con certezza quando e con che urgenza un avvicendamento sarà necessario.

Il secondo cambiamento rilevante in organico è la conclusione del servizio di Difensore del vincolo titolare da parte di Mons. Vittorio Zoboli. Non è esagerato dire che negli ultimi 17 anni lui è stato un punto di riferimento in Tribunale, non solo per l'accuratezza con cui esaminava i fascicoli degli atti, mettendo in evidenza nelle sue *Osservazioni* tutte le possibili sfaccettature del caso, ma anche per il suo interpellare la cancelleria quando non riceveva sufficienti notizie di una causa in cui era coinvolto; contribuendo così a quella rapidità nell'espletamento dei processi che è uno dei cardini di una giustizia giusta. Per cui non meraviglia che con l'entrata in vigore della riforma di Papa Francesco Mons. Ottani abbia chiesto a lui di svolgere il nuovo compito di redazione del parere iniziale sulla causa richiesto dalla nuova normativa, individuandolo appunto come il Difensore del vincolo titolare. A don Vittorio va dunque il nostro ringraziamento, ora che l'età e la salute non consentono più la prosecuzione dell'incarico. Per il momento a lui rimane affidato il ruolo di Promotore di giustizia, considerando che è un incarico delicato e al contempo una figura di cui raramente si richiede l'intervento; si sta comunque delineando un'ipotesi per provvedere a sostituire don Vittorio anche in questa funzione.

Le riflessioni appena svolte su alcune figure del nostro organico ci aiutano a capire che il ringraziamento rivolto ogni anno in questa occasione a tutti coloro che, in organico o più dall'esterno, danno il loro apporto ad un corretto ed efficace svolgimento dell'attività giudiziaria – Giudici, Uditore, Promotore di giustizia, Difensori del vincolo, Cancelliere e personale di cancelleria, Patroni stabili, Avvocati, Periti – non è pura formalità ma doveroso riconoscimento a un impegno gravoso e non di rado nascosto; e non dubito che il mio "grazie" interpreta anche il sentire dei nostri Vescovi e di tutta la comunità ecclesiale. Ancora nell'ottica dell'attenzione a chi si è prestato con dedizione all'attività del Tribunale, faccio memoria che nell'agosto scorso è mancato Mons. Virgilio Guidi, della Diocesi di Cesena-Sarsina, che è stato Giudice al Flaminio dal 1985 al 2021; lo affidiamo alla misericordia di Dio insieme alla mamma dell'Ing. Monica Schiavina, nostro tecnico informatico, recentissimamente scom-

parza, e agli eventuali altri nostri cari che sono mancati nel corso dell'ultimo anno e di cui in Tribunale non abbiamo avuto notizia.

Procedo quindi a illustrare l'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio svolta nello scorso anno 2024, presentandone i dati statistici.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2023	58	(63)*
Libelli depositati nel 2024	50	(50)
Cause introdotte nel 2024	50	(50)
Cause trattate	108	(113)
Cause decise con sentenza	44	(53)
di cui affermative	44	(50)
di cui negative	0	(3)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Causa passata a un Tribunale Diocesano per trattazione con processo brevior	1	(0)
Cause archiviate	0	(2)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	0	(2)
Cause espletate	45	(55)
Cause pendenti al 31.12.2024	63	(58)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Altri dati (a specificazione di quanto compreso nei dati sopra riportati)

Cause trattate con processo più breve	2	(1)
concluse con sentenza affermativa	1	(0)
rinviate ad esame ordinario	1	(1)
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	2	(4) appello a Triveneto
Sentenze negative per cui c'è stato appello	0	(3)
Sentenze negative per cui l'appello è stato interposto ma non proseguito	0	(0)

Nei libelli ammessi nel 2024 si chiedeva il processo più breve in 2 (1).

Le cause depositate nel 2024 venivano dalle seguenti diocesi:

Bologna	20	(20)
Rimini	7	(8)
Cesena-Sarsina	5	(0)
Forlì-Bertinoro	4	(5)
Faenza-Modigliana	4	(1)
Ravenna-Cervia	3	(4)
Imola	3	(1)
Ferrara-Comacchio	2	(3)
San Marino-Montefeltro	2	(8)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.388.813 (2.378.660) ed il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 47.776 cattolici (47.573 nel 2023).

Capi di nullità: i capi esaminati in tutto sono stati 81 (99). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 60 (59) casi, negativo in 21 (40).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	30 (63)	37,0 %	28 (43)	2 (20)
incapacità (can 1095, 2)	11 (11)	13,6 %	11 (9)	0 (2)
incapacità (can 1095, 3)	10 (11)	12,3 %	0 (2)	10 (9)
esclusione dell'indissolubilità	14 (9)	17,3 %	10 (5)	4 (4)
esclusione della prole	13 (3)	16,0 %	10 (0)	3 (3)
esclusione della fedeltà	1 (1)	1,2 %	0 (0)	1 (1)
timore incusso	1 (1)	1,2 %	1 (0)	0 (1)
condizione futura	1 (0)	1,2 %	0 (0)	1 (0)

Nel corso del 2024 sono pervenute cinque decisioni dal Tribunale Triveneto su nostre cause di primo grado, tutte affermative, che erano state appellate. Quattro sono state in tutto o in parte confermate; una è stata invece riformata, con decisione negativa.

Sono pure pervenute due decisioni dalla Rota Romana, entrambe di conferma: un decreto che ribadisce una nostra decisione affermativa, e una sentenza che conferma una nostra decisione negativa.

Tempo impiegato

Per le cause istruite con processo ordinario

entro 1 anno	14	32,6%	(24,5%)
entro 18 mesi	23	53,5%	(50,9%)
entro 2 anni	5	11,6%	(15,1%)
entro 3 anni	1	2,3%	(9,4%)
oltre 3 anni	0	0,0%	(0,0%)

.....
tempo medio mesi 13,7 (15,9)

Per la causa istruita con processo più breve sono stati impiegati 3,7 mesi (0)

Istruttorie

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 325 (232 nel 2023), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	241	(175)
affidate agli Uditori:	84	(57)

Patroni Stabili

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2024 un intenso e prezioso lavoro:

Colloqui fissati dalla Cancelleria	124	(134)
disdetti senza sostituzione	4	(3)
effettivamente svolti	120	(131)
di cui: primi colloqui	95	(105)
secondi colloqui	25	(26)
decreti di assegnazione del P.S.	35	(30)
decreti di assegnazione respinti	0	(0)
libelli depositati	34	(27)
attività di Patrono per PC	0	(0)

CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Affermative in prima

Cause pendenti al 31/12/2023	1	(0)
Cause pervenute	4	(2)
di cui non proseguite	2	(0)
di cui introdotte	2	(2)
Cause trattate	3	(2)
Cause decise con decreto	2	(1)
Cause decise con sentenza	0	(0)
di cui affermative	0	(0)
di cui negative	0	(0)
Cause espletate	2	(1)
Cause pendenti al 31/12/2024	1	(1)

Le cause pervenute nel 2024 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	1	(0)
Tribunale Etrusco	3	(2)

Negative in prima

Cause pendenti al 31.12.2023	1	(2)
Cause pervenute	4	(3)
Cause introdotte (di cui 1 pervenuta nel 2023)	5	(3)
Cause trattate	6	(5)
Cause decise con sentenza	1	(3)
di cui affermative	0	(3)
di cui negative	1	(0)
Cause archiviate	0	(1)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	0	(1)
Cause espletate	1	(4)
Cause pendenti al 31.12.2024	5	(1)

Le cause pervenute nel 2024 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	4	(3)

Capi di nullità: i capi di accusa esaminati in appello sono stati 4 (5), così suddivisi

	totale		%
incapacità (can 1095, 2)	2	(1)	50,0 %
incapacità (can 1095, 3)	0	(0)	0,0 %
incapacità (can 1095, 2-3)	1	(0)	25,0%
esclusione dell'indissolubilità	1	(1)	25,0 %
esclusione della fedeltà	0	(1)	0,0 %
esclusione della prole	0	(2)	0,0 %

OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, ma solo proporre alcune osservazioni.

Con riferimento al primo grado di giudizio, nel 2024 sono stati depositati 50 libelli, lo stesso numero di quelli depositati nel 2023. È un segnale incoraggiante, anche se è presto per dire se ciò rappresenti un'inversione di tendenza rispetto al costante calo delle cause introdotte riscontrabile negli ultimi sei anni. Su questo non ha inciso particolarmente il numero di cause seguito dai Tribunali delle Diocesi del nostro territorio che espletano in proprio i processi più brevi. Nel 2023 a Imola, Rimini e San Marino-Montefeltro erano state introdotte complessivamente 12 cause di questo tipo, che sono diventate 9 nel 2024. Tenendo conto anche di questo elemento,

avremmo complessivamente nel nostro territorio 62 cause introdotte nel 2023 e 59 nel 2024.

Tornando a guardare al solo nostro Tribunale, un dato che potrebbe confermare un diverso modo di porsi delle persone nei confronti delle cause di nullità, nel senso di assumere informazioni con un interesse effettivo e non solo teorico o per “curiosità”, lo ricaverei dall’attività dei Patroni stabili: nonostante un leggero calo nelle richieste di colloquio (nel 2024 si sono svolti 120 colloqui fissati dalla cancelleria, contro i 131 del 2023), è cresciuto il numero dei libelli da loro depositati: 34 nel 2024 contro i 27 dell’anno precedente. Ovviamente, come già ho osservato in altre occasioni, la diminuzione del numero dei colloqui non deriva da poca disponibilità dei Patroni ma dal maggiore o minore numero di richieste che arrivano.

A fronte dello stesso numero di cause introdotte nell’anno, potrebbe meravigliare il drastico calo (quasi il 20%) delle cause espletate: 45 nel 2024 contro le 55 del 2023, con conseguente crescita della pendenza a fine anno da 58 a 63; il che segna una controtendenza rispetto alla costante erosione della pendenza riscontrata negli ultimi 10 anni. E in effetti è la prima volta da diversi anni che il numero di cause decise è inferiore a quello delle cause introdotte. Le motivazioni possono essere molteplici: da una difficoltà di notifica alla Parte convenuta, che prolunga le fasi introduttive della causa, a una maggiore conflittualità tra le Parti che rende più laboriosa e lunga l’istruttoria, o ancora talvolta in alcuni casi al momento della sessione decisoria si valuta di soprassedere in vista o di un supplemento istruttorio o del suggerimento di aggiunta di altri capi di nullità, solo per offrire alcuni esempi. Talvolta non si riesce ad assegnare sollecitamente le cause a perizia, e per un paio di cause nel 2024 è stato il perito incaricato ad accumulare ritardi veramente consistenti. L’auspicio è pertanto che, il prossimo anno, un numero più ampio delle cause ancora in corso, e ipoteticamente più laboriose, possa giungere in porto e la pendenza venga ridotta.

Certamente il minor numero di cause giunte a conclusione non va preso come segnale di scarso impegno del Tribunale; lo attesta, tra

l'altro, il consistente incremento delle sessioni istruttorie svolte dal Vicario giudiziale aggiunto, dai due Giudici regolarmente istruttori e dall'Uditore, e in misura molto minore dal sottoscritto; le sessioni istruttorie sono passate da 232 effettuate nel 2023 a 325 nel 2024, e ci sarebbero ancora margini di crescita: se in epoche passate occorreva mettere le cause in lista d'attesa perché i calendari istruttori erano già totalmente occupati, oggi questo non accade e non appena sono stati compiuti i passaggi introduttivi (a volte laboriosi se ci sono difficoltà a notificare alla Parte convenuta l'avvio della causa) si riesce a mettere l'istruttoria a calendario, prevenendo comunque un intervallo di circa un mese tra le convocazioni e le date di interrogatorio per consentire alle persone, soprattutto a quelle che lavorano, di potersi organizzare.

La conferma di un lavoro sollecito, e che difficilmente potrebbe ormai ulteriormente velocizzarsi, si ha nella riduzione dei tempi di espletamento delle cause concluse nell'anno, che passa come tempo medio dai 15,9 mesi del 2023 ai 13,7 mesi del 2024; cresce anche la percentuale sia delle cause concluse entro i 12 mesi sia di quelle concluse tra i 12 e i 18 mesi. Ovviamente, ad influire sul dato dell'anno precedente contribuiva anche il fatto di ben 5 cause durate dai due ai tre anni giunte a conclusione: elemento che appesantiva il tempo medio ma che significava l'aver potuto portare a termine non poche cause aventi caratteristiche di particolare laboriosità. In ogni caso, nel confronto tra il 2023 e il 2024 migliora non solo il dato percentuale delle cause concluse entro un anno (che passano dal 24,5 al 32,6 %) ma anche il dato assoluto delle stesse, che crescono da 13 a 14.

Guardando all'esito delle cause decise, salta all'occhio il fatto che tutte le cause decise nell'anno hanno avuto esito favorevole alla nullità. Sempre queste sono la stragrande maggioranza, ma non capita spesso che non ci sia nessuna sentenza che si concluda *pro vinculo*. Naturalmente siamo noi i primi a essere contenti se si riesce a dare risposta favorevole alle aspettative di chi introduce la

causa (peraltro tenendo presente che non sempre esse corrispondono alle aspettative della controparte, e non di rado l'esito, indipendentemente che sia favorevole o contrario alla richiesta di nullità, "scontenta" una delle due), allo stesso tempo sarebbe fuorviante se questo dato di quest'anno facesse passare l'idea di una certezza dell'esito, quasi come se la causa di nullità fosse un percorso penitenziale, se non addirittura punitivo, a cui assoggettarsi per ottenere un determinato risultato, che però verrà sicuramente raggiunto. In realtà essa intende essere anzitutto un percorso *di verità*, dove si cerca di indagare con carità ma anche con accuratezza nelle vicende delle due persone, aiutando anche loro a una presa di coscienza più profonda e auspicabilmente più oggettiva dei fatti che li hanno visti protagonisti; e in questa prospettiva rientra anche l'eventualità che si arrivi a un esito di non riconoscimento di nullità. Certamente, e al di là del caso particolare di quest'anno, i numeri delle decisioni negative sono abitualmente molto limitati, ma ciò deriva da un'accurata valutazione preliminare dei casi da parte degli Avvocati (difensori di fiducia o Patroni stabili) che consente di non introdurre normalmente cause carenti di fondamento.

Con riferimento ai processi più brevi, nel 2024 due cause sono state ammesse nel Flaminio a questo tipo di procedura; una si è conclusa con sentenza favorevole del Vescovo interessato, e l'altra con il rinvio ad esame ordinario; di fatto, come spesso accade nei processi brevi che non giungono a sentenza, sembrava più riscontrabile nella vicenda una incapacità rispetto alla simulazione inizialmente proposta.

Un elemento di sorpresa, per me gradita, emerge dai dati relativi ai capi di nullità, nei quali vediamo un significativo cambiamento rispetto all'anno scorso e in genere alla tendenza degli ultimi anni circa la percentuale dei capi di incapacità rispetto a quelli di esclusione: se nelle decisioni del 2022 essi avevano costituito di fatto i due terzi di tutti i capi affrontati, e nel 2023 eravamo passati ad-

dirittura all'86%, nel 2024 si ridiscende al 63%. Il leggero calo dei processi più brevi svolti in sede diocesana non è certo idoneo a giustificare questa inversione di tendenza, che sarei ben lieto se si potesse consolidare anche nei prossimi anni. Per inciso, l'argomentazione che avevo proposto l'anno scorso commentando l'"esplosione" delle cause per incapacità (ovvero che potesse essere conseguenza dei molti casi di simulazione svolti nelle Diocesi che affrontano in proprio i processi più brevi), forse troppo sottile per i non addetti ai lavori, è stata totalmente travisata da una agenzia di informazione, che ha montato una polemica tanto più fuori luogo perché infondata.

Per quanto riguarda il secondo grado, nel 2024 sono giunte in appello al nostro Tribunale quattro cause decise *affermativamente* in primo grado (delle quali due non sono state poi proseguite e le altre due sono state confermate per decreto), e cinque decise *negativamente* in primo grado. A inizio anno la pendenza era di una causa affermativa appellata (che era stata mandata a via ordinaria ed è ancora pendente a fine anno) e di una causa negativa appellata. Quest'ultima è stata decisa nel corso dell'anno, con conferma della decisione negativa di primo grado; mentre le cinque pervenute nel 2024 sono tuttora pendenti. La scarsità di appelli riguarda analogamente anche noi nei confronti dei Tribunali superiori: nel 2024 solo due nostre cause di primo grado, entrambe con decisione affermativa, sono state impugnate: in entrambi i casi dal Difensore del vincolo e presso il Tribunale Triveneto.

Coerentemente con questi numeri, sono anche pochi i riscontri che abbiamo avuto circa l'esito di nostre cause appellate al grado superiore. Nel corso del 2024 abbiamo ricevuto cinque decisioni dal Tribunale Triveneto su nostre cause di primo grado, tutte affermative, che erano state appellate. Quattro sono state in tutto o in parte confermate; una è stata invece riformata, con decisione negativa. Abbiamo anche ricevuto due decisioni dalla Rota Romana, entrambe di conferma: un decreto che ribadisce una nostra decisione affermativa, e una sentenza che conferma una

nostra decisione negativa.

Con riferimento alle nostre cause per le quali è stato richiesto l'esame in un grado superiore, merita un accenno un caso alquanto inusuale: la Rota Romana ci ha chiesto gli atti di una causa trattata al Flaminio in secondo grado, che è stata impugnata in Rota con una nuova proposizione della causa. Si tratta di una causa affermativa in primo grado per incapacità al consenso da parte di entrambi i coniugi, che è giunta a noi per appello della Parte convenuta, e che noi abbiamo confermato in parte riconoscendo l'incapacità della sola Parte attrice. Poiché la nuova impugnazione è della Parte attrice, anche se non abbiamo ricevuto l'istanza che la sostiene si può ipotizzare che venga contestata la mancata conferma dell'incapacità per la Parte convenuta.

Possiamo così passare alla seconda parte di questa mattinata, ovvero la prolusione. Il nostro relatore è il Prof. Francesco Catozzella, docente di diritto matrimoniale canonico alla Pontificia Università Lateranense. Del profilo di Francesco mi piace sottolineare l'ampiezza di orizzonti, sia sotto il versante della formazione (oltre a studi strettamente canonistici, tra cui il dottorato in diritto canonico all'Università Lateranense e il diploma dello Studio Rotale, ha acquisito altri titoli in ambito ecclesiale, tra cui segnalo la licenza in Teologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sul matrimonio e la famiglia, il diploma di postulatore delle Cause dei Santi presso l'omonima Congregazione, e il diploma di archivistica presso l'Archivio Segreto Vaticano), sia conseguentemente nelle attività svolte, dove ha una rilevanza centrale la docenza all'Università Lateranense e la relativa produzione scientifica che consta già di alcuni volumi e numerosi articoli, ma a cui si affianca l'insegnamento della religione in un liceo romano, che credo aiuta a "tenere i piedi per terra" e mantenere un contatto con la realtà di vita delle persone.

L'approccio multidisciplinare degli studi del Prof. Catozzella, e in particolare l'approfondimento della teologia del matrimonio e della famiglia, aiuta a comprendere il tema per certi aspetti non usuale

che egli ci propone oggi, ovvero “Le dinamiche della sessualità nella prospettiva del *bonum coniugum*. Potenziali rilievi invalidanti”; un tema nel quale le conseguenze sul piano canonistico derivano da un inquadramento complessivo della relazione tra i coniugi, in generale e poi nello specifico della dimensione intima.

Ti ringrazio dunque, Francesco, di aver accettato l’invito a questa giornata, e ti lascio volentieri la parola.

Bologna, 20 febbraio 2025

Massimo Mingardi
Vicario Giudiziale

LE DINAMICHE DELLA SESSUALITÀ NELLA PROSPETTIVA DEL BONUM CONIUGUM. POTENZIALI RILIEVI INVALIDANTI

1. Introduzione

Chi ha esperienza nell'ambito pastorale o forense avrà senz'altro notato come in non pochi casi le problematiche che hanno perturbato in maniera più o meno incisiva la relazione di coppia abbiano riguardato sin dall'inizio o coinvolto successivamente anche la sfera sessuale. Le dinamiche della sessualità da un lato manifestano che tipo di relazione c'è tra i coniugi, dall'altro lato sono esse stesse in grado di modificarla in meglio o, purtroppo, in peggio. L'esperienza dell'unione sessuale può essere infatti tale da fortificare il legame in quanto espressiva del dono di sé oppure ridursi ad una strumentalizzazione a volte reciproca. Come si legge in *Amoris Laetitia*, la sessualità coniugale veicola un significato positivo quale «linguaggio interpersonale dove l'altro è preso sul serio, con il suo sacro e inviolabile valore» (AL 150), ma nello stesso tempo è soggetta al rischio di una distorsione del suo significato mediante forme di dominio e abuso «che seppelliscono la dignità degli altri e l'appello all'amore sotto un'oscura ricerca di se stessi» (AL 153). Non vi è chi non veda a questo punto il legame intrinseco che lega la sessualità nel matrimonio con il *bonum coniugum*; tale fine essenziale richiede la capacità e disponibilità non solo a prestare un aiuto materiale e morale alla comparte, rispettandone la dignità e

i diritti fondamentali come persona e come coniuge⁽¹⁾, ma anche a costruire un'adeguata integrazione di coppia che la giurisprudenza rotale ha più volte definito come “psico-affettiva” e “psico-sessuale”, sottolineando dunque come tale integrazione, sufficientemente stabile, paritaria ed empatica, non possa prescindere dalla dimensione sessuale.

Ciò premesso, finalità del presente intervento è cogliere i possibili profili invalidanti attinenti nello specifico il rapporto sessualità-*bonum coniugum*, nella prospettiva dell'*incapacitas assumendi* di cui al can. 1095, n. 3 e dell'esclusione con atto positivo di volontà (can. 1101 § 2). È chiaro peraltro che la sessualità coinvolge anche gli altri beni matrimoniali (il *bonum prolis* e il *bonum fidei*) e che eventuali lesioni che il soggetto infligge ad essi indirettamente incidono anche sul *bonum coniugum*.

Di fronte a un così vasto campo di riflessione ci soffermeremo solo sulle dinamiche relative all'esercizio della sessualità, mentre tralasceremo altre tematiche che richiederebbero un approccio più specifico pur muovendo dagli stessi presupposti antropologici, quali l'orientamento omosessuale⁽²⁾ e la disforia di genere⁽³⁾, componenti psichiche che incidono anch'esse, com'è evidente, sulla sessualità.

2. La sessualità nella prospettiva antropologica cristiana

È necessario premettere alla parte più propriamente giuridica alcune considerazioni di natura antropologica circa la sessualità in genere e la sessualità coniugale in specie. Comprendere la retta nozione di sessualità è infatti il punto di partenza imprescindibile per ogni approfondimento successivo.

(¹) Cf. A. SAMMASSIMO, *Bonum coniugum e principio di parità*, in AA.VV., *Il bonum coniugum. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2016, 81-103.

(²) Si vedano di recente: C. PEÑA, *Omosessualità e capacità consensuale nella giurisprudenza canonica*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (cur.), *Ius et matrimonium IV*, Roma 2023, 171-205; F. CATOZZELLA, *L'omosessualità: rassegna di giurisprudenza rotale*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, Città del Vaticano 2021, 425-448.

(³) Si rimanda a: P. BIANCHI, *Transsessualismo e diritto matrimoniale canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 28 (2015), 135-163; L. GHISONI, *Transgender e transsessualismo nella prospettiva giuridica*, AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 467-482.

La sessualità coinvolge e conforma strutturalmente l'uomo in tutti i suoi dinamismi sia sul piano biologico che su quello psichico; essa è «una componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l'amore umano»⁽⁴⁾. Da questa definizione si possono cogliere alcuni spunti di riflessione, muovendosi su due piani complementari, quello intra-personale e quello inter-personale. Sul piano intra-personale, la sessualità configura la persona nella sua identità profonda, cioè nel suo modo di essere specificamente uomo o donna. Pur non riducendosi a qualcosa di meramente biologico, essa è infatti determinata in maniera imprescindibile e originaria dal sesso che viene definito al momento del concepimento. La sessualità è pertanto sempre maschile o femminile in maniera radicale poiché la diversità sessuale «non si riduce a rilevazione di un dato estrinseco e funzionale, ma assume il significato di modalità strutturale per la qualificazione della soggettività umana, maschile o femminile»⁽⁵⁾.

Ma la sessualità definisce la persona non solo nella sua identità, ma anche nella sua essenziale relazionalità, cioè nel modo di *comunicare* e di *comunicarsi* agli altri. Ogni relazione che la persona instaura con chi gli sta attorno (di qualunque natura sia: familiare, amicale, professionale, sociale) è infatti sempre una relazione “sessuata”, nella quale ciascuno si esprime come uomo o come donna, anche se non è una relazione “sessuale”, in quanto non coinvolge necessariamente la dimensione genitale⁽⁶⁾.

Abbiamo dunque due prospettive, profondamente tra loro connesse

⁽⁴⁾ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi sull'amore umano. Lineamenti di educazione sessuale*, 1 novembre 1983, n. 4, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, Bologna 1987, 423.

⁽⁵⁾ L. PALAZZANI, *Dalla differenza alla in-differenza sessuale*, in *I Quaderni di Scienza & Vita*, vol. 2: *Identità e genere*, Roma 2007, 34. Ciò trova riscontro anche negli studi medici che hanno scoperto come nella fase prenatale il fenomeno di differenziazione non riguarda solo gli organi genitali interni ed esterni ma coinvolge pure alcune aree del cervello attraverso un processo di vera e propria “sessualizzazione cerebrale” (si veda M.L. DI PIETRO, *Bioetica e famiglia*, Città del Vaticano 2008, 88-89; P. RONCAROLI - L. JANIRI - C. BARBIERI, *Contributi psico-sessuologici alla medicina canonistica*, in C. BARBIERI [cur.], *Antropologia cristiana e medicina canonistica*, Città del Vaticano 2016, 196-197).

⁽⁶⁾ Cf. E. SGRECCIA, *Manuale di Bioetica*, vol. I: *Fondamenti ed etica biomedica*, Milano 2007, 498.

e interdipendenti, dalle quali si coglie la sessualità da un lato come *identità* sul piano intra-personale, dall'altro come *relazionalità* e *apertura* sul piano inter-personale.

La sessualità non è fine a se stessa ma ha un'intrinseca teleologia: «in quanto modalità di rapportarsi e aprirsi agli altri, [...] ha come fine intrinseco l'amore, più precisamente l'amore come donazione e accoglienza»⁽⁷⁾. Solo quando la sessualità è integrata nell'amore, inteso come *amor benevolentiae* in cui l'eros non viene annullato ma trova il suo compimento nell'*agape*⁽⁸⁾, acquista «vera qualità umana»⁽⁹⁾.

Tuttavia in una visione realista della sessualità bisogna tener conto anche degli ostacoli nel cammino verso una sua piena integrazione nel dono di sé che provengono dalla *concupiscenza*⁽¹⁰⁾ quale inclinazione disgregante che spinge appunto verso una frammentazione della persona nei suoi livelli corporeo, psichico e spirituale, comportando la perdita del senso originale che la corporeità e la sessualità avevano nel disegno di Dio. Nella volontà del Creatore, come ben spiega Giovanni Paolo II, il corpo ha un significato sponsale in quanto possiede la primigenia capacità di esprimere e realizzare l'amore⁽¹¹⁾. La concupiscenza offusca tale significato sponsale e di conseguenza favorisce un cambiamento nel “modo di vivere” il corpo proprio e altrui: da “luogo” di donazione (realizzata e accolta) a “luogo” di sopraffazione e sottomissione⁽¹²⁾.

(7) PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Sessualità umana: verità e significato*, 8 dicembre 1995, n. 11, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 14, Bologna 1997, 2015.

(8) BENEDETTO XVI, Litt. Enc. *Deus caritas est*, 25 decembris 2005, in AAS 98 (2006), 221, n. 5.

(9) CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi sull'amore umano*, cit., n.6.

(10) Questo accenno alla concupiscenza non è superfluo all'interno di una riflessione canonistica. Giovanni Paolo II nella nota Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, nel presentare la retta visione antropologica cristiana – in base alla quale valutare le conclusioni peritali nelle cause di incapacità – sottolinea che l'uomo nel realizzare la sua vocazione «è ostacolato dalle resistenze proprie della sua concupiscenza» (in AAS 79 [1987], 1456-1457, n. 6) e, proprio per questo, nel vivere il dono di sé nel matrimonio è chiamato anche alla rinuncia e al sacrificio.

(11) Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano*, Roma 2003, 77. Per una sintesi si veda: J. MERECKI, *La teologia del corpo nelle catechesi di Giovanni Paolo II*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 91-110.

(12) Realtà bene espressa dal libro della Genesi, là dove si dichiarano nel capitolo terzo le conseguenze del peccato originale: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà» (Gen 3,16).

A scanso di equivoci la concupiscenza non va però confusa semplicisticamente con il desiderio sessuale, che invece corrisponde alla naturale attrazione tra uomo e donna e costituisce in sé una «virtus positiva» orientata - se rettamente guidata - all'incontro comunione con l'altro, come si legge in una sentenza coram Caberletti del 24 giugno 2014⁽¹³⁾.

3. Sessualità e matrimonio

La sessualità è implicata in modo eminente nel matrimonio secondo entrambe le prospettive sopra evidenziate, intra-personale e inter-personale. In primo luogo secondo la prospettiva dell'identità, per cui la differenza sessuale uomo-donna è il presupposto fondamentale perché si dia un'unione coniugale: «i coniugi – si legge nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1° febbraio 2001 – si uniscono precisamente in quanto persone tra cui esiste la diversità sessuale, con tutta la ricchezza anche spirituale che questa diversità possiede a livello umano»⁽¹⁴⁾.

La sessualità nel matrimonio abbraccia anche la seconda prospettiva sopra individuata, quella della relazionalità, che si esprime mediante il linguaggio dell'intimità sessuale e in particolare mediante gli atti coniugali, i quali, «compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano» (GS 49). È noto come nel corso del '900 si è giunti nella riflessione ecclesiale ad una comprensione più completa e personalistica dell'atto coniugale, che non ha solo un significato (potenzialmente) procreativo ma anche un significato (attualmente) unitivo⁽¹⁵⁾. Ciò ha condotto la teologia morale ad ampliare il criterio di valutazione

⁽¹³⁾ A. 127/2014, n. 7.

⁽¹⁴⁾ Pertanto - continua il Pontefice - «il riferimento alla dimensione naturale della loro mascolinità e femminilità è decisivo per comprendere l'essenza del matrimonio. Il legame personale del coniugio viene a instaurarsi proprio al livello naturale della modalità maschile o femminile dell'essere persona umana» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, in AAS 93 [2001], 361, n. 5).

⁽¹⁵⁾ Cf. M. FAGGIONI, *L'antropologia sessuale secondo l'enciclica Humanae Vitae*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 69-89.

dell'azione dei due coniugi, non più legato solo alla sua integrità sul piano fisico (funzionale a salvaguardarne la finalità generativa), ma esteso anche alla sua capacità di esprimere e realizzare quell'unione tra i due fondata sul dono di sé⁽¹⁶⁾. Ciò comporta, come conseguenza, riconoscere che vi sono modalità di esercizio della sessualità che, pur lasciando sostanzialmente inalterato l'atto nella sua fisicità, non possono essere considerate coniugali, perché sottendono una forma più o meno evidente di strumentalizzazione⁽¹⁷⁾. Tali considerazioni sono rinvenibili anche nella giurisprudenza rotale. Mi limito qui ad un unico riferimento: una sentenza coram Burke datata 8 febbraio 1990 riconosce che esiste una copula coniugale che è il «privilegiato segno della donazione maritale» ed una copula che pur essendo realizzata dai coniugi all'interno del matrimonio non può essere riconosciuta come coniugale; infatti «la copula sessuale, anche tra coniugi, non sempre significa l'autentica donazione di se stessi. Talvolta può accadere che sia mera espressione dell'incontinenza sessuale; e ciò significa non la donazione ma piuttosto il semplice desiderio di una soddisfazione egoistica»⁽¹⁸⁾.

Le riflessioni fin qui proposte sono prevalentemente di tipo morale; vi possono tuttavia essere importanti risvolti sul piano canonico della validità/nullità matrimoniale quando il vivere una sessualità non coniugale, piuttosto che essere la risultante di scelte moralmente illecite assunte durante la vita di coppia, trova la sua causa in una precisa volontà prenuziale oppure in una radicale incapacità del nubente ad agire diversamente, cioè secondo la retta nozione della sessualità sopra esposta. Come si legge in una coram Cola-

⁽¹⁶⁾ Cf. L. CICCONE, *Morale sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale*, Milano 2004, 267. Per una criteriologia morale nella valutazione degli atti sessuali si veda: A. FUMAGALLI, *L'amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali*, Brescia 2017, 370-391.

⁽¹⁷⁾ Nell'Enc. *Humanae vitae* si afferma chiaramente che «un atto coniugale imposto al coniuge senza nessun riguardo alle sue condizioni ed ai suoi giusti desideri non è un vero atto di amore e nega pertanto un'esigenza del retto ordine morale nei rapporti tra gli sposi» (PAOLO VI, Litt. Enc. *Humanae vitae*, 25 iulii 1968, in AAS 60 [1968], 489, n. 13). Si veda: R. GERARDI, *L'ultima enciclica di Paolo VI. Una rilettura dell'Humanae Vitae*, Bologna 2018, 135-151.

⁽¹⁸⁾ Coram Burke, dec. diei 8 februarii 1990, in RRDec. vol. 82, 100, n. 22. Per comodità del lettore i brani delle sentenze rotali nel testo principale sono stati tradotti.

giovanni del 15 marzo 1983, «non si deve confondere l'ordine etico con l'ordine giuridico, ma se possono essere molteplici i gradi di tale comunione psico-sessuale nell'ordine morale, esiste un limite al di sotto del quale il consenso matrimoniale, di ordine giuridico, non può darsi»⁽¹⁹⁾.

Il punto di contatto tra piano morale e piano giuridico può essere colto a partire dal concetto di *humano modo* di cui al can. 1061 § 1⁽²⁰⁾. Tale concetto ha permesso in primo luogo di comprendere in senso autenticamente personalista la consumazione del matrimonio, liberandola da un riduzionismo che centrava l'attenzione esclusivamente sugli aspetti fisici della copula⁽²¹⁾; ha poi condotto come conseguenza logica la giurisprudenza e la dottrina a riconfigurare con decisione l'impedimento di impotenza come «incapacità *coeundi* in modo umano»⁽²²⁾ o «di porre in modo umano l'atto coniugale»⁽²³⁾; ma tale concetto diventa anche criterio di verifica di quella più ampia «capacità di esercitare la sessualità»⁽²⁴⁾ che si estende al di là del solo atto consumativo ed è strettamente connessa ai diritti-doveri essenziali scaturenti dal *bonum coniugum*, tra i quali la giurisprudenza recensisce il «dovere a una vita intima sessuale»⁽²⁵⁾ e il «diritto a un modo di agire del consorte mediante il quale il co-

⁽¹⁹⁾ Coram Colagiovanni, dec. diei 15 martii 1983, in RRDec. vol. 75, 98, n. 4.

⁽²⁰⁾ Si ha consumazione «se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole [...] per il quale i coniugi divengono una sola carne» (can. 1061 § 1).

⁽²¹⁾ Su questo tema si rimanda al recente studio: G. IACONO, *La consumazione del matrimonio alla luce della definizione dell'oggetto del consenso. Prospettiva fenomenologica e sistematica*, Roma 2024.

⁽²²⁾ Coram Serrano Ruiz, dec. diei 6 maii 1987, in RRDec. vol. 79, 275, n. 12.

⁽²³⁾ Coram Bruno, dec. diei 3 aprilis 1987, in RRDec. vol. 79, 217, n. 9. Si veda: G. BERTOLINI, *La prova dell'impotenza e dell'inconsumazione nella giurisprudenza rotale tra aporie ed evoluzione personalista*, in AA.VV., *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2011, 105-113. L'Autore mostra come nella giurisprudenza rotale si sia passati gradualmente da una prova centrata solo sugli organi genitali e sul concetto di copula perfetta ad una prova che prende maggiormente in considerazione la possibilità complessiva di vivere la sessualità. In dottrina tale prospettiva è sviluppata da: P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Città del Vaticano 2002, 417-480.

⁽²⁴⁾ Coram Defilippi, dec. diei 1 decembris 1995, cit., 648, n. 9. Si veda: D. SALVATORI, *La sessualità non agita humano modo come causa di nullità di matrimonio alla luce della giurisprudenza rotale*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 111-134.

⁽²⁵⁾ Coram Alwan, dec. diei 19 februarii 2008, in RRDec. vol. 100, 71, n. 9.

niuge possa ottenere il suo peculiare complemento psico-sessuale»⁽²⁶⁾. È chiaro dunque che sia l'impossibilità per cause psicopatologiche sia l'esclusione di vivere la sessualità *humano modo*⁽²⁷⁾ comportino la nullità del matrimonio.

Per quanto riguarda il secondo profilo, una sentenza coram Salvatore del 18 novembre 2013 dopo aver individuato nel *remedium concupiscentiae* uno dei criteri interpretativi del *bonum coniugum* (insieme con il *mutuum adiutorium*, di cui al can. 1013 § 1 CIC 17), elenca tra le fattispecie di esclusione di tale bene l'intenzione di esercitare la sessualità in modo non umano «verso di sé o verso l'altro coniuge», che si verifica quando la sessualità è esercitata in maniera così distorta o aliena dall'essenza del matrimonio e dal suo fine da ledere gravemente la dignità dell'altra parte o dello stesso matrimonio oppure il dovere di fedeltà⁽²⁸⁾.

La maggior parte dei riferimenti giurisprudenziali si riferiscono però all'incapacità. Come si legge in una coram Sable del 16 febbraio 1995, «se un coniuge ponesse la copula carnale con il proprio coniuge soltanto mosso da impulsi inconsci o disordinati nella sfera psico-sessuale, o per violenza contro la dignità della persona, o in modi simili, è da ritenere incapace di soddisfare l'obbligo del debito coniugale in modo umano e di conseguenza non è in grado di assumere l'oggetto del consenso a norma del can. 1095, n. 3»⁽²⁹⁾. L'impossibilità per cause di natura psichica di compiere l'atto sessuale in modo umano, secondo questa e altre sentenze rotali, configura l'incapacità di assumere gli obblighi coniugali; ci si potrebbe tuttavia chiedere se non sarebbe più corretta la collocazione di alcune di

⁽²⁶⁾ Coram Arellano Cedillo, dec. diei 19 decembris 2013, A. 364/13, n. 5. Cf. coram Turnaturi, dec. diei 13 maii 2004, in RRDec. vol. 96, 303, n. 8; coram Defilippi, dec. diei 27 iulii 1994, RRDec. vol. 86, 417-418, n. 10

⁽²⁷⁾ Benedetto XVI nell'Allocuzione alla Rota del 26 gennaio 2013 sottolinea il rilievo invalidante dell'esclusione «dell'uso della copula adempiuta *humano modo*» in relazione al *bonum coniugum* (in AAS 105 [2013], 172, n. 4).

⁽²⁸⁾ Coram Salvatore, dec. diei 18 novembris 2013, in RRDec. vol. 105, 309, n. 5. Sul tema si veda: A. SAMMASSIMO, *Sessualità deordinata ed esclusione del bonum coniugum*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 801-818.

⁽²⁹⁾ Coram Sable, dec. diei 16 februarii 1995, A. 15/95, n. 9 (il brano è riportato nella sentenza del medesimo Ponente datata 8 luglio 2011, in RRDec. vol. 103, 362-363, n. 4).

queste fattispecie piuttosto nell'ambito dell'impotenza, provato il requisito della perpetuità richiesto dal can. 1084 § 1⁽³⁰⁾.

4. L'esercizio distorto della sessualità

Si oppone ad una retta sessualità un suo esercizio gravemente distorto. Tali distorsioni possono riguardare prima di tutto le modalità dell'atto sessuale. Si entra qui nel vasto campo dei *disturbi parafilici*⁽³¹⁾ (come ad esempio i disturbi da masochismo e da sadismo sessuale), spesso percepiti come egosintonici dal soggetto⁽³²⁾, che pur nella loro diversità sono accomunati – in misura maggiore o minore – da alcuni tratti tipici, tra i quali: a) la richiesta sempre più pressante e ripetitiva di pratiche deviate rispetto al rapporto sessuale normale; b) la “reificazione” del coniuge, che diventa funzionale al proprio soddisfacimento; c) una sudditanza alla sfera della pulsionalità e dell'immaginazione, che riduce e, nei casi più

⁽³⁰⁾ Cf. C. PEÑA GARCÍA, *La sexualidad en el matrimonio: hacia una comprensión personalista del impedimento de impotencia y de la consumación conyugal*, in ID. (ed.), *Personalismo jurídico y derecho canónico*, Madrid 2010, 155-170.

⁽³¹⁾ Il DSM distingue la *parafilia* dal *disturbo parafilico*: la parafilia è l'interesse sessuale, intenso e persistente, per attività inconsuete o per un oggetto sessuale atipico; il disturbo parafilico «è una parafilia che, nel momento presente, causa disagio o compromissione nell'individuo o una parafilia la cui soddisfazione ha arrecato, o rischiato di arrecare, danno a se stessi o agli altri» (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. DSM-5-TR*, Milano 2023, 930). Sui singoli disturbi si vedano: M. GALLUCCIO, “*Humano modo*”: *le alterazioni del rapporto coniugale nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2013, 209-218; F.R. AZNAR GIL, *Trastornos sexuales y de la identidad sexual: orientaciones jurisprudenciales canónicas*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, vol. XIII, Salamanca 1997, 231-276; A. ARZA ARTEAGA, *Los trastornos de la esfera psicosexual: su repercusión en el consentimiento matrimonial*, in AA.VV., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, vol. X, Salamanca 1992, 177-232; J.A. FUENTES, *Desviaciones de la sexualidad. Parafilias y transexualismo en las causas de nulidad matrimonial canónica*, in *Ius canonicum* 53 (2013), 655-690; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano 2012, 298-332. Una sentenza coram Viscome del 9 marzo 2017, riguardante il disturbo feticistico, così conclude la parte *in factis*: «Deordinatio “feticistica” viri eum incapacem reddidit assumendi onera essentialia praesertim relate ad authenticam relationem interpersonalem cum uxore instaurandam, ut recte adfirmat prof. I. [perito d'ufficio] in sessione recognitionis peritiae: “La realizzazione dell'atto coniugale posta in essere da un soggetto feticista laddove permei la vita coniugale, determina comportamenti che ostacolano radicalmente la possibilità di un'integrazione affettiva e psicosessuale”» (in RRD, vol. 109, 129, n. 19).

⁽³²⁾ Cf. D. DÈTTORE, *Trattato di psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale*, Firenze 2018, 200.

gravi, toglie al soggetto la libertà essenziale di agire diversamente⁽³³⁾.

In caso di gravità clinica del disturbo, già presente prima delle nozze, come sottolinea per esempio una coram Defilippi del 1° dicembre 1995, è incapace di assumere il *bonum coniugum* «colui che è in grado solo di godere “edonisticamente” del corpo dell’altro coniuge, senza riconoscere le di lui altre necessità, oppure colui che è psichicamente indotto ad un uso del sesso del tutto sfrenato e perverso»⁽³⁴⁾. In questi casi, il mancato riconoscimento nell’altro della stessa “carne” rende radicalmente impossibile per il soggetto incapace la costituzione dell’*una caro* e dunque il sorgere del vincolo coniugale.

Vi possono essere dei casi però in cui la sessualità è anomala non perché le pratiche sessuali siano deviate, ma perché la richiesta degli atti coniugali diventa immoderata, così insistente e senza attenzione alle concrete condizioni personali della comparte da risultare oggettivamente intollerabile. È il caso ad esempio di chi è affetto dal disturbo sessuale iperattivo⁽³⁵⁾ o *hypererotismus pathologicus*⁽³⁶⁾ o *hyperaesthesia sexualis*⁽³⁷⁾, il quale non è in grado di controllare le proprie pulsioni sessuali che si impongono in maniera imperiosa, coartando gravemente la libertà effettiva di agire della persona⁽³⁸⁾. Di solito tale disturbo si traduce in una continua ricerca di contatti sessuali al di fuori del contesto coniugale causando

⁽³³⁾ Cf. G. ZUANAZZI, *Deviazioni della sessualità e matrimonio canonico: orientamenti psicopatologici*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 12 (2002), 125-126.

⁽³⁴⁾ Coram Defilippi, dec. diei 1 decembris 1995, cit., 648, n. 9.

⁽³⁵⁾ Disturbo attualmente non classificato nel DSM che può però essere inserito nella categoria di «Disfunzione sessuale con altra specificazione» (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico*, cit., 611). Per una presentazione aggiornata si veda per es. D. D’ETTORE, *Trattato di psicologia*, cit., 401-429.

⁽³⁶⁾ Cf. Coram Arokiraj, dec. diei 30 octobris 2013, in RRDec., vol. 105, 300, n. 3.

⁽³⁷⁾ Cf. Coram Stankiewicz, dec. diei 10 iulii 2009, in RRDec., vol. 101, 237, n. 10.

⁽³⁸⁾ Cf. G. ZUANAZZI, *Disfunzioni sessuali e matrimonio canonico: problemi di psichiatria forense*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 13 (2003), 126-128. L’ipersessualità patologica «ha tre caratteristiche: invincibilità, non elettività, insaziabilità. È quindi un disturbo tale da comportare una sregolatezza del comportamento sessuale, per l’intensità eccessiva delle sollecitazioni dell’organismo e l’insufficienza dei normali processi inibitori o della capacità di valutazione etica» (G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., 395).

l'incapacità di assumere il *bonum fidei*, tuttavia in certi casi la ricerca compulsiva e pervasiva del sesso (legata alla patologica insaziabilità che caratterizza tale disturbo) è "soddisfatta" mediante atti sessuali compiuti con il proprio coniuge che però, anche in questo caso, viene di fatto gravemente strumentalizzato.

È il caso trattato ad esempio da una sentenza inedita coram Defilippi del 9 ottobre 2003 in cui l'iperestesia sessuale dell'uomo si era tradotta, come scrive il perito rotale, in una compulsività diretta solo ad *personam coniugis* e non verso altre donne⁽³⁹⁾, per cui il Turno riconosce proprio l'incapacità al *bonum coniugum* non essendo in grado il convenuto di compiere l'attività sessuale in modo coniugale. Nella parte *in iure* si afferma che difetta della capacità di assumere il bene dei coniugi «colui che nell'esercitare l'attività sessuale è retto solo dai suoi disordinati impulsi psico-sessuali, in modo da porre gli atti sessuali anche "in modo non umano"; oppure li esige in maniera contraria alla dignità dell'altro coniuge; oppure senza neppure riconoscere le sue necessità o le sue giuste richieste; oppure considera il consorte soltanto come rimedio ai suoi impulsi sessuali disordinati o del tutto immoderati»⁽⁴⁰⁾.

È chiaro che nel singolo caso bisogna discernere se il comportamento sessuale iperattivo del soggetto, gravemente perturbante la vita coniugale, abbia effettivamente avuto origine in una causa psicopatologica già presente prima delle nozze - al di là di come questa venga etichettata⁽⁴¹⁾ - e, in caso di risposta affermativa, se questa era tale da rendere il soggetto già all'epoca incapace di agire diversamente. L'incapacità infatti - si legge in una coram Stankiewicz del 10 luglio 2009 - «si verifica solo in caso di impossibilità di moderare o dominare l'istinto sessuale a causa di una qualche anomalia psico-sessuale, che impedisce in questo ambito

⁽³⁹⁾ Cf. coram Defilippi, dec. diei 9 octobris 2003, A. 91/03, n. 23.

⁽⁴⁰⁾ Ivi, n. 12.

⁽⁴¹⁾ In alcune sentenze la causa psichica individuata è una grave immaturità affettiva (per es. coram Arokjaraj, dec. diei 30 octobris 2013, cit., 302, n. 4).

l'esercizio della libertà»⁽⁴²⁾.

In presenza invece di una intenzione prenuziale che, pervertendo il senso del *ius/officium ad debitum sexualem reddendum*, intende “usare” l'altro per il proprio soddisfacimento sessuale potrebbe ipotizzarsi un'esclusione implicita del *bonum coniugum*. Interessante in merito una sentenza coram Caberletti del 21 marzo 2013 riguardante un matrimonio durato tre anni e mezzo. Il Turno – pur ammettendo che in base agli atti il capo più fondato *in casu* sarebbe stato l'esclusione del *bonum fidei* «per il costante modo di agire dissoluto dell'uomo»⁽⁴³⁾ – riconosce, nonostante l'opposizione in causa della convenuta, che l'attore escluse in maniera implicita il *bonum coniugum*. Egli infatti «dall'unione con la signora Robin Anna cercava solo il sesso, quasi come se il coniuge fosse una cosa e non una persona da stimare e custodire»⁽⁴⁴⁾. Questo modo di comportarsi è ritenuto dal Turno espressione di una vera volontà prenuziale escludente in radice il bene della comparte, la cui *causa simulandi* – prevalente sulla debole *causa contrahendi* – è individuata nell'unico fine che l'attore nello sposarsi perseguiva: avere rapporti sessuali con la convenuta; «l'uomo afferma che lui considerava il matrimonio solo come una via per sedare la sua brama sessuale»⁽⁴⁵⁾.

5. La capacità/disponibilità ad una vita sessuale “normale”

Dunque una sessualità disordinata, che si traduce in richieste immoderate e intolleranti, avente la sua origine in una volontà pre-

⁽⁴²⁾ Coram Stankiewicz, dec. diei 10 iulii 2009, cit., 242, n. 18. D'altra parte, l'iper-erotismo patologico «confundendus non est cum mero pravo habitu, etiam vulgatis moribus inducto, sed dominium voluntatis excedit et subiectum velut invincibiliter cogit ad *famem sexualem* satiandam, seposita *obiecti* (*obiecti*, inquam, non alterius *subiecti*) consideratione» (coram Arokiaraj, dec. diei 30 octobris 2013, cit., 300, n. 3). In questo caso, al di là del *vulnus* che potrebbe essere inferto anche al *bonum fidei*, è il *bonum coniugum* che viene primariamente leso, poiché «hypererotismo laborans coniugis identitatem tandem plane praeteriit, coram se nudum corpus retinens, *reificatum*, si ita eloqui licet, et ad merum libidinis instrumentum reductum» (ivi, 301, n. 3).

⁽⁴³⁾ Coram Caberletti, dec. diei 21 martii 2013, A. 98/2013, n. 15, in AA.VV., *Il bonum coniugum*, cit., 477.

⁽⁴⁴⁾ Ivi, n. 15, 478.

⁽⁴⁵⁾ Il testo continua riportando parte della deposizione dell'attore: «My only real motive for marrying her was to have sex with her». [...] «We were getting married and that was my ticket to sexual relations the way I wanted» (ivi, n. 13, 475).

nuziale o scaturente da un grave discontrollo degli impulsi, può rilevare dal punto di vista giuridico in ordine alla nullità del matrimonio in quanto inficia sin dall'inizio l'ordinazione del *consortium totius vitae* al bene dei coniugi. A questo punto però dobbiamo chiederci se possa ugualmente inficiare la validità del matrimonio l'indisponibilità volontaria oppure (più di frequente) l'incapacità per cause psichiche a condurre una vita sessuale "normale" dal punto di vista della frequenza degli atti sessuali, ossia caratterizzata da una certa abitudine.

Il problema non è di facile soluzione e, ponendoci per ora solo sul piano della capacità, può essere così formulato: è sufficiente la sola capacità di consumare *humano modo* il matrimonio (così da escludere l'impedimento di impotenza) oppure si richiede una capacità che si estenda al di là del primo atto coniugale, garantendo la possibilità di una qualche vita sessuale? Premesso che l'importanza della dimensione sessuale nella costruzione dell'armonia di coppia è ampiamente riconosciuta dalle scienze umane⁽⁴⁶⁾, la difficoltà sta nell'individuare quale sia il minimo giuridicamente rilevante, che certo non coincide con l'idealmente desiderabile (cioè con una piena e soddisfacente vita sessuale), ma che allo stesso tempo non può essere realisticamente ridotto al solo atto consumativo.

Il presupposto dal quale muoviamo queste considerazioni è che la possibilità/disponibilità ad una qualche vita sessuale non può essere relegata alla sfera delle sole aspettative soggettive delle parti senza alcuna rilevanza giuridica, ma si colloca sul piano oggettivo di quella necessaria integrazione coniugale (che deve essere potenzialmente possibile *tempore nuptiarum*) che – non a caso – la giurisprudenza rotale specifica come "psico-sessuale", e dunque appartiene al contenuto del *bonum coniugum*, in quanto legato a tale

⁽⁴⁶⁾ Scrive Zuanazzi: «Basta un solo atto per consumare il matrimonio, ma l'esistenza coniugale si sostanzia di una intimità sessuale che, pur variando naturalmente nel tempo e a seconda dell'organizzazione della vita di coppia, deve tuttavia essere presente nelle sue multiformi manifestazioni affettive e genitali» (G. ZUANAZZI, *Deviazioni della sessualità*, cit., 113).

bene da un nesso di funzionalità ed essenzialità⁽⁴⁷⁾.

In una sentenza *coram* Serrano Ruiz del 23 gennaio 2004 si osserva che di solito nelle cause di nullità assume rilievo la sessualità quando è abnorme per eccesso in quanto più prossima alla *ratio peccati*, però – si aggiunge – bisogna guardare anche alla *ratio iustitiae* per la quale i coniugi sono legati l’uno all’altro dal reciproco diritto-dovere all’esercizio della sessualità che discende dal patto coniugale⁽⁴⁸⁾. Il Ponente poi rimanda ad un’altra sentenza *coram eodem* del 28 luglio 1981, riguardante un caso di frigidity, ove si riconosce esplicitamente che, come si può dare un’incapacità di assumere gli oneri coniugali «quasi per eccesso» (ad esempio in fattispecie di satiriasi o ninfomania), così talvolta possono esserci delle gravi inibizioni sessuali tali da generare una inabilità «per difetto»⁽⁴⁹⁾.

In dottrina la posizione sopra accennata, a nostro avviso da ritenersi oggi maggioritaria nella giurisprudenza rotale, è sostenuta per esempio da Viladrich per il quale gli atti coniugali diventano oggetto di un diritto-dovere essenziale la cui assunzione *tempore matrimonii* implica necessariamente la possibilità di poterli compiere in via ordinaria e abituale. Pertanto «quando l’atto coniugale può avvenire nella vita intima degli sposi solo come un “fatto eccezionale o straordinario, insolito o non abituale, anomalo, traumatico o perturbatore” e questo a causa dell’incapacità di almeno uno dei contraenti [...] non ci troviamo in un caso di impotenza né tanto meno di non consumazione, ma possiamo trovarci dinanzi ad un

⁽⁴⁷⁾ Su questi due criteri per valutare l’appartenenza di un dato comportamento al *bonum coniugum* si veda: E. MONTAGNA, *In merito all’esclusione del bonum coniugum come causa di nullità del matrimonio canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 104/II (1993), 73.

⁽⁴⁸⁾ «Quod foedus – conclude il Ponente – utique posset in substantialibus irritum esse ni satisfiat illi connaturali et primordiali finalitati coniugii quae cum sexualitate quasi unum quid constituit et nota essentialis eiusdem est» (*coram* Serrano Ruiz, dec. diei 23 ianuarii 2004, in *RRDec.*, vol. 96, 76, n. 15).

⁽⁴⁹⁾ *Coram* Serrano Ruiz, dec. diei 28 iulii 1981, in *RRDec.*, vol. 73, 426, n. 23.

caso di incapacità consensuale»⁽⁵⁰⁾ a norma del can. 1095, n. 3. Tra le sentenze in materia possiamo qui ricordare una decisione inedita coram Caberletti del 24 giugno 2014⁽⁵¹⁾ in secondo grado di giudizio, riguardante un matrimonio celebrato in India dopo soli sei mesi di fidanzamento, durato cinque anni e mezzo e allietato dalla nascita di un figlio. Nella parte *in iure* si sottolinea che «una determinata perturbazione, il cui effetto si manifesta specialmente nell'esercizio della sessualità, può essere fonte dell'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali relative all'unione tra i coniugi da realizzarsi mediante la sessualità»⁽⁵²⁾. La vicenda – ricostruita nonostante alcune discrepanze tra le versioni delle parti – è caratterizzata da un'anomala assenza degli atti coniugali per quasi tutta la durata della convivenza matrimoniale, a causa di una *debilitas sexualis* dell'uomo (che rendeva difficile mantenere l'erezione), per curare la quale si rivolse anche ad alcuni specialisti, senza però alcun miglioramento. Dagli atti emerge una personalità caratterizzata da conflitti irrisolti circa la propria identità sessuale, bassa autostima, insensibilità. Il perito rotale nel suo voto *super actis* riconosce nel convenuto una grave immaturità nella sfera affettiva e psico-sessuale. Le rilevanti difficoltà nel compiere gli atti coniugali vengono ritenute dal Ponente il “segno e la somma” dell'incapacità a instaurare una vera comunione coniugale⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Roma 2019, 180. Sulla stessa linea Paolo Moneta per il quale è chiaro che «anche grosse difficoltà al rapporto sessuale, che non costituiscono un'impossibilità assoluta, ma anziché unire i due coniugi creano insoddisfazione, tensione, fratture destinate ad approfondirsi irrimediabilmente, debbono essere considerate tali da rendere il soggetto incapace a contrarre un valido matrimonio» (P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Bologna 2014, 68-69).

⁽⁵¹⁾ Nello stesso giorno venne decisa un'altra sentenza rilevante per il nostro tema, una coram Salvatori (in RRDec., vol. 106, 187-193), in cui, premesso che la capacità di donare se stessi abbraccia anche l'esercizio potenziale della sessualità, si conclude che rientra nell'ambito del can. 1095 n. 3 anche l'*incapacitas donationis sexualis* (*ivi*, 189, n. 4).

⁽⁵²⁾ Coram Caberletti, dec. diei 24 iunii 2014, A. 127/14, n. 7.

⁽⁵³⁾ «Adiuncta vero valde circumscripse relata a muliere atque a testibus – et contra difficultates in re sexuales conventus certare minime valuit –, plane firmata documentis ad curationes attinentibus, probare valent dominum P. incapacem fuisse assumendi obligationes a comunione totius vitae quaesitas, et huiusmodi incapacitatis signum ac summam fuisse graves difficultates in actibus iugalibus perficiendis ex parte viri conventi» (*ivi*, n. 12).

Vi sono però alcune riflessioni da fare. In primo luogo, nella singola vicenda non è facile comprendere se la lamentata vita sessuale quasi assente o gravemente disturbata sia conseguenza di problematiche personali e relazionali più ampie e radicate – nel qual caso è a queste che bisogna guardare per valutare la capacità di sostenere la minima relazione interpersonale richiesta dal matrimonio – oppure se essa sia la causa che poi ha generato il conseguente e quasi inevitabile deterioramento della vita relazionale. Premesso che la causalità nel matrimonio e nella famiglia è prevalentemente circolare e non lineare⁽⁵⁴⁾, e quindi problemi sorti su piani diversi tendono di solito a rinforzarsi a vicenda, bisogna discernere qual è la causa e qual è l'effetto, visto che da un lato una problematica sessualità si riverbera sempre sulla relazione, dall'altro le disarmonie, le incomprensioni, le difficoltà intra ed extra familiari molto spesso (se non sempre) si ripercuotono anche nella vita sessuale della coppia. Dunque sul piano giuridico è necessario primariamente comprendere per una corretta impostazione se il centro della questione è la mancata integrazione relazionale oppure la mancata integrazione specificamente sessuale; con l'avvertenza che già quest'ultima è in se stessa rilevante dal punto di vista giuridico, se legata ad una psicopatologia antecedente alle nozze.

Possiamo fare una seconda riflessione: nel caso di una disfunzione sessuale che incide su una normale vita intima – ad esempio il disturbo da avversione sessuale, il disturbo sessuale ipoattivo, il vaginismo⁽⁵⁵⁾ – bisogna valutare se essa è il sintomo secondario di uno stato morboso più profondo⁽⁵⁶⁾, nel qual caso è quest'ultimo che

⁽⁵⁴⁾ Cf. P. GAMBINI *Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemico-relazionale*, Milano 2007, 58-59.

⁽⁵⁵⁾ Sul vaginismo si veda il recente contributo: E. DI BERNARDO, *Vaginismo: causa dell'inconsumazione, dell'impotenza coeundi o dell'incapacitas assumendi? Rilievi giurisprudenziali*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 257-278.

⁽⁵⁶⁾ Come per esempio un grave disturbo dell'umore o da uso di sostanze. Si vedano: M. AIELLO, *Depressione e sessualità: profili psicologici*, in *Ivi*, 525-536; M. PROFITA, *Depressione e sessualità: profili giuridici*, in *Ivi*, 557-579; L. QUAGLIARINI, *Disturbo da uso di sostanze e sessualità*, in *Ivi*, 583-598; G. CABERLETTI, *Dipendenze da sostanze stupefacenti e sessualità: profili giuridici*, in *Ivi*, 599-626.

va valutato come causa materiale dell'*incapacitas assumendi*, oppure se il disturbo sessuale costituisce l'anomalia psichica primaria, da valutarsi autonomamente nella sua capacità perturbatrice della vita coniugale⁽⁵⁷⁾. È compito del perito applicare una corretta metodologia peritale per effettuare una diagnosi di tipo differenziale⁽⁵⁸⁾. Nel caso deciso dalla coram Caberletti appena citata, la problematica psicopatologica non riguardava direttamente la sfera sessuale, però si era manifestata in maniera preponderante proprio in essa.

Da questo punto di vista interessante è una coram Yaacoub del 10 febbraio 2010⁽⁵⁹⁾, dove i problemi nella sfera sessuale da parte di entrambi i coniugi (eiaculazione precoce⁽⁶⁰⁾ per l'uomo, dispareunia per la donna), che resero difficoltosa la consumazione (avvenuta dopo tre mesi di tentativi e risoltasi in pochi minuti) e causarono una vita sessuale quasi nulla, sono inquadrati all'interno di una più ampia incapacità relazionale.

Infine ci limitiamo a recensire due sentenze dell'anno 2008. La prima è la coram Sciacca del 18 aprile 2008, per incapacità (can. 1095 n. 3) del convenuto in terzo grado di giudizio, riguardante un matrimonio durato quattro anni e fallito prevalentemente per le gravi difficoltà sul piano della sessualità. Nella parte *in iure* il

⁽⁵⁷⁾ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Risultato della prova e tecnica motivazionale nelle cause matrimoniali. Casi pratici di prima istanza*, Città del Vaticano 213, 313-317.

⁽⁵⁸⁾ A tal proposito come osserva il DSM «se la disfunzione sessuale è spiegabile soprattutto per mezzo di un altro disturbo mentale non sessuale (per es., disturbo depressivo o bipolare, disturbo d'ansia, disturbo da stress post-traumatico, disturbo psicotico), allora dovrebbe essere posta solo la diagnosi di tale disturbo» (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico*, cit., 574).

⁽⁵⁹⁾ Coram Yaacoub, dec. diei 10 februarii 2010, A. 19/10. Capo concordato in terzo grado: 1095, 2-3 per entrambi.

⁽⁶⁰⁾ Su tale disturbo si veda: M. FERRANTE, *Eiaculazione precoce: profili giuridici*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 291-312. «L'eiaculazione precoce di tipo funzionale - afferma l'Autore - non è riconducibile solo ad un mero problema di soddisfazione sessuale ma può tradursi in una radicale incapacità *ad copulam unitivam*» (ivi, 306), che almeno in alcuni casi può essere ricondotta all'*incapacitas assumendi onera coniugalia*, piuttosto che all'impotenza. Per la giurisprudenza si veda ad esempio la sentenza coram Alwan, dec. diei 24 iulii 2003, in RRDec., vol. 95, 537-546, dove si conclude: «Tum propter originem psychicam, deprimentem atque trepidam, tum quoad effectus in relationibus nterpersonalibus, eiaculatio precox uti turbatio gravis in materia relationum intimarum sexualium, attingit ad criteria incapacitatis assumendi obligationes matrimonii ad normam can. 1095, n. 3, quia bonum coniugum impedit, in quo relatio sexualis elementm essenziale constituit» (ivi, 540, n. 9).

Ponente si sofferma sul disturbo del desiderio sessuale ipoattivo che può impedire il retto esercizio della sessualità ordinato al perseguimento sia del *bonum coniugum* che del *bonum prolis*. Dopo aver descritto l'importanza della sessualità coniugale attraverso numerose citazioni magisteriali, giurisprudenziali e dottrinali, la conclusione che ne scaturisce è la seguente: «il contraente che, per gravi difficoltà di natura sessuale, provenienti da cause psichiche, non è in grado di compiere tale retto esercizio [della sessualità], considerata la strettissima connessione tra la sfera psichica e quella genitale, contrae invalidamente a norma del can. 1095, n. 3»⁽⁶¹⁾.

La causa è resa molto complessa dalle versioni discordanti presentate dalle parti, in disaccordo anche sul fatto della consumazione. Emergono comunque i gravi problemi nel compiere gli atti sessuali da parte dell'uomo per cui, dopo un'attenta disamina delle otto perizie presenti in atti, accertata la presenza di una grave anomalia psichica nell'uomo al tempo delle nozze che generò in lui un vero e proprio blocco sessuale verso la moglie, si conclude affermativamente per l'incapacità in relazione al *bonum coniugum* perché l'uomo non era stato in grado di assumere il diritto-dovere al retto esercizio delle intimità coniugali⁽⁶²⁾.

Tale diritto-dovere potrebbe acquisire rilevanza anche nell'ambito della volontà simulatoria qualora sia stato escluso con un positivo atto di volontà, come si sottolinea in una *coram* Alwan del 19 febbraio 2008 per esclusione del *bonum coniugum* da parte della convenuta⁽⁶³⁾. Dalla mutua donazione deriva l'impegno reciproco a perseguire il bene dell'altro che implica non solo il dovere di fedeltà ma anche il «dovere di una vita intima sessuale», perché la relazione intima – o meglio si dovrebbe dire la disponibilità/capacità

⁽⁶¹⁾ *Coram* Sciacca, dec. diei 18 aprilis 2008, in RRDec. vol. 100, 144, n. 18.

⁽⁶²⁾ «Incapax evasit conventus assumendi onus quod bono coniugum necessario pertinet, nempe traditionem et acceptationem illius iuris et officii recte exercendi relationem sexualem inter coniuges, per quam communio totius vitae exstruitur» (*coram* Sciacca, dec. diei 18 aprilis 2008, cit., 161, n. 42).

⁽⁶³⁾ E per difetto di discrezione di giudizio nell'attore. Entrambi i capi sono dimessi negativamente.

ad essa – è un elemento essenziale del *bonum coniugum*⁽⁶⁴⁾. Nel caso in oggetto l'attore accusava la donna di essere diventata frigida e di non voler più compiere atti coniugali dopo quattro anni di matrimonio e la nascita della figlia; la decisione è però negativa in quanto non è provata l'intenzione prenuziale della donna⁽⁶⁵⁾.

Non mancano tuttavia sia in dottrina che in giurisprudenza posizioni critiche. Secondo alcuni autori la capacità sessuale richiesta per il matrimonio è solo quella necessaria per la consumazione, e dunque è incapace in relazione alla copula solo chi è impotente; ciò perché – scrive Pavanello – «l'obbligazione avente per oggetto la capacità sessuale che i nubenti si scambiano nel consenso può essere adempiuta anche con un solo atto sessuale»⁽⁶⁶⁾. Si sottolineano peraltro come i termini utilizzati – ad esempio vita sessuale “normale”, “ragionevole”, “ordinaria” – siano ambigui, poco oggettivi e non misurabili. Afferma ironicamente Olivares che il Legislatore non può stabilire per norma generale quante volte la copula coniugale debba essere prestata perché si possa dire che esiste il *consortium vitae sexualis*⁽⁶⁷⁾. Non sarebbe dunque possibile misurare e valutare in maniera oggettiva la normalità della vita sessuale dal punto di vista della frequenza, stabilire cioè un limite al di sotto del quale bisognerebbe parlare di un'anomalia.

Questa osservazione appare per certi versi ragionevole, tenuto conto di tutte le variabili legate da un lato al contesto culturale, sociale ed etico-religioso, dall'altro al contesto personale della cop-

⁽⁶⁴⁾ Cf. coram Alwan, dec. diei 19 februarii 2008, cit., 71-72, nn. 9-10.

⁽⁶⁵⁾ Il comportamento della donna era dipeso sostanzialmente da motivi di salute. Già nella parte *in iure* si era osservato: «Siquidem vita coniugalis per aliquot annos normalis evadit, cum adimpletione omnium iurium et officiorum, haud exclusis relationibus intimis sexualibus inter coniuges, arduum erit exclusionem boni coniugum probare, etiamsi alteruter coniux post certam vitae coniugalis periodum relationes intimas detrectat aut coniugalem fidelitatem aut vitam communem» (ivi, 72, n. 11).

⁽⁶⁶⁾ P. PAVANELLO, *Il requisito della perpetuità nell'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Roma 1994, 143-144.

⁽⁶⁷⁾ Infatti «de re prorsus “humana” agitur, ut patet, quae necessario iuxta conditiones naturales coniugum diversimode determinaretur» (E. OLIVARES, *Incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii, debetne esse perpetua?*, in *Periodica de re canonica* 75 [1986], 162).

pia (si pensi alla differenza tra due coniugi giovani e due coniugi di età avanzata)⁽⁶⁸⁾, che possono incidere sulla frequenza dell'attività intima coniugale. Bisogna considerare che la sessualità, oltre ad essere multisistemica (chiamando in causa i diversi sistemi del corpo umano: nervoso, vascolare, ormonale, ecc.) è anche multifattoriale⁽⁶⁹⁾; infatti «la risposta sessuale è fundamentalmente biologica, ma è generalmente vissuta in un contesto intrapersonale, interpersonale e culturale. Pertanto la funzione sessuale implica una complessa interazione tra fattori biologici, socioculturali, psicologici»⁽⁷⁰⁾. Di conseguenza una bassa frequenza nel vivere le intimità non necessariamente assume una connotazione patologica tale da rimandare a un'anomalia di uno o entrambi i coniugi⁽⁷¹⁾, potendo dipendere da circostanze esterne o da un loro mero accordo.

Tuttavia la difficoltà di stabilire quando una determinata vita sessuale di coppia è da ritenersi normale o anormale in relazione alla frequenza degli atti sessuali non deve essere sopravvalutata. Essa non appare a nostro avviso più grave della difficoltà, da sempre percepita in ambito canonico, di stabilire i confini della normalità e maturità psichica, concetti ampiamente utilizzati nelle fattispecie di incapacità. La questione va dunque risolta caso per caso, verificando la causa di natura psichica e l'effettivo impatto di tale rarefatta vita sessuale nell'impedire sin dall'inizio un'adeguata

⁽⁶⁸⁾ Ad esempio una bassa frequenza delle intimità potrà risultare abnorme per una giovane coppia, mentre non lo sarà nel caso di una coppia sposatasi in età avanzata, tenuto conto del naturale declino del desiderio sessuale (per gli aspetti medici si vedano: M.R. LO MONACO, *Sessualità maschile in età geriatrica*, in AA.VV., *La sessualità nella riflessione teologica*, cit., 315-322; P. VILLA, *Sessualità alla fine della fase fertile della donna: profili medici*, in *Ivi*, 323-335).

⁽⁶⁹⁾ Cf. A. GRAZIOTTIN, *Sessuologia medica: maschile e femminile*, in G.C. DI RENZO (ed.), *Ginecologia e Ostetricia*, vol. II, Roma 2009, 1607 e 1619.

⁽⁷⁰⁾ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico*, cit., 574. Il DSM nel capitolo dedicato alle disfunzioni sessuali individua i seguenti cinque fattori da considerare per una corretta valutazione diagnostica: 1) fattori riguardanti il partner; 2) fattori relazionali; 3) fattori di vulnerabilità individuale, di comorbilità psichiatrica o stress; 4) fattori culturali o religiosi; 5) fattori medici rilevanti (*ivi*, 573-574).

⁽⁷¹⁾ Per esempio - si legge nel DSM - non è sufficiente un mera «differenza di desiderio» dell'uomo rispetto alla donna per poter diagnosticare un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo (cf. *ivi*, 600).

(per quanto non ideale e perfetta) integrazione tra i coniugi. Più che un criterio numerico (che si risolverebbe in un mero conteggio) bisogna utilizzare un criterio che tenga conto dell'effettivo impatto sulla relazionalità coniugale. Per quanto riguarda l'esclusione, bisognerà porre attenzione soprattutto sulla reale disponibilità di principio ad accogliere i legittimi desideri della comparte a vivere l'intimità sessuale.

Anche nella giurisprudenza rotale esistono alcune isolate posizioni critiche. Nella coram Huber del 13 marzo 2002 (per incapacità di assumere nella donna e per errore dell'uomo sulla qualità della donna), il Ponente nella breve parte *in iure* – riconosciuto con realismo che «queste difficoltà nella sfera sessuale hanno grande importanza nel mandare in rovina la convivenza coniugale»⁽⁷²⁾ – si chiede se l'incapacità «di condurre una normale vita sessuale», ritenuta da alcuni tribunali locali sufficiente per una decisione *pro nullitate* (quando non si può procedere per altre vie, ovvero per impotenza o per inconsumazione), rientri o meno nel n. 3 del can. 1095. La risposta è negativa: dopo aver sottolineato l'ambiguità, come già visto in dottrina, del concetto di normalità in relazione alla frequenza degli atti sessuali⁽⁷³⁾, si conclude che per sposarsi non si richiede la suddetta capacità sessuale⁽⁷⁴⁾ sul presupposto che «l'obbligo di rendere il debito non entra nell'oggetto del consenso»⁽⁷⁵⁾. In realtà questa severa posizione assunta dalla sentenza – non condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria – appare legata prevalentemente al caso concreto sottoposto ai giudici rotali, dove dall'esame degli atti risulta che le difficoltà della donna nel compiere gli atti coniugali (dovute prevalentemente ad una

⁽⁷²⁾ Coram Huber, dec. diei 13 martii 2002, in RRDec. vol. 94, 119, n. 3. Posizione critica è assunta anche dalla coram Erlebach, dec. diei 15 decembris 2004, in RRDec. vol. 96, 856-867.

⁽⁷³⁾ «Experientia docet non existere mensuram pro frequentia actuum coniugalium» (coram Huber, dec. diei 13 martii 2002, cit., 119, n. 3).

⁽⁷⁴⁾ Che però qui viene confusa con una pretesa capacità «perficiendi actus coniugales felices» (*ivi*, 120, n. 3). Abbiamo già mostrato come in questa materia il problema non riguardi semplicemente il grado di soddisfazione sessuale.

⁽⁷⁵⁾ *Ibid.*

mancata gratificazione sessuale), non scaturirono da una grave perturbazione psicopatologica (nonostante la presenza di una lieve immaturità), ma piuttosto dipesero dal modo di agire dell'uomo che era rude, poco affettivo e riservava uno spazio minimo ai preliminari.

Una sentenza precedente alla coram Huber che difende una posizione molto rigida è la coram Funghini, datata 8 novembre 1989, riguardante l'*incapacitas assumendi* della donna in terzo grado di giudizio. La sentenza affermativa di primo grado aveva così argomentato: se manca la capacità di condurre una vita sessuale normale per un certo periodo di tempo non breve (nel caso c'erano stati solo due atti coniugali in cinque anni di matrimonio) a causa di una disfunzione dell'una o dell'altra parte (come la fobia del coito, il vaginismo, ecc.), si ha un vero impedimento alla costituzione del consorzio coniugale, sebbene in peculiarissime circostanze possa essersi verificato qualche sporadico atto sessuale. Secondo i giudici rotali tale argomentazione è però fallace perché, se fosse ammessa, si cadrebbe in un illogico giuridico: avremmo una duplice fonte di nullità per la medesima materia, una più rigida e inclemente fondata sullo stretto diritto, cioè sul capo dell'impotenza; l'altra più benigna e meno esigente fondata sull'integra nozione dell'istituto matrimoniale⁽⁷⁶⁾. Ne conseguirebbe addirittura (e ciò è valutato come "assurdo") che per ottenere il fine desiderato della nullità sarebbe sufficiente, per chi ha ottenuto una decisione negativa per impotenza, riproporre la questione al tribunale per incapacità di assumere. In conclusione, sostiene la sentenza rotale, se la questione verte sull'incapacità di porre l'atto sessuale, essa va trattata e risolta unicamente alla luce del canone sull'impotenza.

⁽⁷⁶⁾ «Duplex affirmaretur nullitatis fons in eadem provincia pro eadem materia, unus rigidus et inclemens e can. 1068 [can. 1084 del Codice vigente] stricto iure procedens, alter benignus et indulgens, minora postulans, ex integra nozione instituti matrimonialis originem ducens. Et quod gravius esset: quae probationes pro primo non sufficerent, abundarent pro altero» (Coram Funghini, dec. diei 8 novembris 1989, in RRDec. vol. 81, 660-661, n. 4).

Ci si può chiedere tuttavia se la “materia” sia realmente la stessa: nel caso dell’impotenza si tratta dell’atto sessuale in sé considerato nelle sue componenti fisiologiche e in quelle psichiche connesse al modo humano; nel can. 1095 n. 3, come sostengono diverse sentenze sopra ricordate, si considera in senso più ampio la dimensione sessuale della relazione coniugale che è essenziale – certo non nel suo perseguimento di fatto ma nella sua possibilità al momento del consenso – in ordine all’integrazione tra i coniugi e dunque implica la capacità di vivere una vita sessuale non ridotta a pochi frustranti atti intimi. Come osserva Montini, la coram Funghini in realtà non intende negare la possibilità che un caso possa avere un diverso inquadramento, «bensì ricordare che ogni singola fattispecie prospettata deve rispondere a tutti e singoli i requisiti del prescritto normativo»⁽⁷⁷⁾.

Questa sentenza pone in questione il rapporto tra impotenza e incapacità di assumere gli obblighi coniugali laddove si tratta di problematiche (di natura funzionale con origine psichica) afferenti il compimento degli atti coniugali. Alcune sentenze cercano di individuare un criterio in base al quale distinguere le due fattispecie normative, tenendo conto della specificità di ciascuna. La coram Stankiewicz del 27 gennaio 2000, dopo aver citato il brano di Viladrich già sopra riportato, dà un’indicazione pratica in proposito: se la causa psicopatologica incide esclusivamente in ordine ad *coeundum* in matrimonio (impedendo cioè il compimento dell’atto) si è nel campo dell’impotenza; se invece è tale da perturbare in maniera più ampia la comunione di vita coniugale rendendo impossibile l’integrazione sul piano psico-sessuale ci si colloca piuttosto nel campo dell’*incapacitas assumendi onera coniugalia*. Conclude la sentenza: «Chi in realtà a causa di una qualche anomalia psichica o psico-sessuale è incapace di esercitare con la comparte una vita sessuale “in misura normale e in modo naturale” è anche incapace di assu-

⁽⁷⁷⁾ G. MONTINI, *Prole e canone 1095, 3. Rilievi sistematici*, in AA.VV., *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2003, 76.

mere da questa prospettiva l'obbligazione agli atti coniugali»⁽⁷⁸⁾.

6. Conclusioni

Al termine di questo percorso giurisprudenziale si propongono alcuni spunti di riflessione in maniera sintetica in vista anche di ulteriori approfondimenti.

1) Dalla donazione di sé, realizzata dai nubenti nel consenso, discende il reciproco *ius-officium ad actus coniugales* che è sempre stato considerato in stretta connessione, per natura sua, con il fine procreativo del matrimonio, cioè con il *bonum prolis*.

In un'ottica che considera oggi la coniugalità in maniera più unitaria⁽⁷⁹⁾ (tenuto conto della struttura teleologica dell'atto coniugale, provvisto dei due significati inscindibili procreativo e unitivo), tale diritto, in quanto legato ad una dimensione fondamentale della relazione coniugale, va posto in connessione anche con il bene dei coniugi, per cui andrebbe riformulato come *ius-officium ad actus coniugales per se aptos ad prolis generationem necnon ad bonum coniugum perficiendum*, così recuperando esplicitamente sia la dimensione procreativa sia quella unitiva.

2) Il suddetto diritto, essendo in base al suo oggetto un diritto positivo (a differenza per es. della *obligatio ad fidelitatem* che è un dovere negativo, cioè che impone di non compiere mai adulterio), obbliga *semper sed non pro semper*⁽⁸⁰⁾; in altre parole non è possibile una richiesta continua ed esasperata di atti coniugali che prescinda

⁽⁷⁸⁾ Coram Stankiewicz, dec. diei 27 ianuarii 2000, in RRDec. vol. 92, 108, n. 12. Navarrete (dal quale prende ispirazione il Ponente) distingueva una incapacità *ad communionem vitam constituendam*, una *ad copulam coniugalem peragendam* (che rientra nell'*impotentia coeundi*) e una *ad vitam sexualem cum comparte necnon mensura normali et modo naturali exercendam*. La ragione per cui discende la nullità, affermava Navarrete, è in tutti e tre i casi la stessa: il nubente si obbliga a ciò che non può dare (cf. U. NAVARRETE, "Incapacitas assumendi onera" *uti caput autonomum nullitatis matrimonii*, in *Periodica de re canonica* 61 [1972], 79-80).

⁽⁷⁹⁾ Cf. P. MONETA, *Spunti di riflessione sulla simulazione del consenso matrimoniale*, in J. KOWAL-J. LLOBELL (edd.), *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. II, Città del Vaticano 2010, 719-722.

⁽⁸⁰⁾ Cf. U. NAVARRETE, *Capítulos de nulidad del matrimonio en el CIC/83. Progreso histórico hacia un orden sistemático más perfecto*, in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 454; P. BIANCHI, *Le "causae naturae psychicae" dell'incapacità*, in AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)*, Città del Vaticano 1998, 147.

dalle necessità dell'altro e dalle concrete circostanze della vita di coppia; ciò non toglie, in una comprensione realista del matrimonio, che tale diritto/dovere non può risolversi in un solo atto ma richiede la capacità/disponibilità a delle prestazioni ripetute, mediante le quali si costruisce appunto quel dialogo o comunicazione sessuale tra i coniugi che è parte essenziale della *communio totius vitae*.

Tuttavia visto che tra gli atti coniugali ve n'è uno che assume uno spessore unico e particolare, il primo, in quanto atto consumativo che perfeziona così il significato simbolico del matrimonio in relazione all'unione di Cristo con la Chiesa, chi non è capace di compiere tale peculiarissimo atto è inabile per impotenza, non essendo appunto in grado di consumare il matrimonio. La perpetuità come nota essenziale di questo impedimento è legata al fatto che, essendo la consumazione un atto unico e puntuale, la persona è da ritenersi impotente solo se non potrà mai, in alcun momento, compiere quella determinata prestazione⁽⁸¹⁾. Chi invece, pur in grado di consumare in via eccezionale il matrimonio, ha una vita sessuale gravemente deficitaria e quasi assente per gravi anomalie psichiche, così che il consorzio di vita ne sia gravemente perturbato, è da ritenersi incapace a norma del can. 1095, n. 3.

3) Circa la simulazione, la giurisprudenza ritiene che una limitazione del diritto agli atti coniugali, sia *quoad tempus* sia *quoad substantiam*, invalidi il matrimonio. Tale limitazione di solito è connessa ad una volontà antiprocreativa e dunque è ricondotta all'esclusione del *bonum prolis*, in certi casi però potrebbe configurare piuttosto l'esclusione del *bonum coniugum*. Bisogna guardare in ultima analisi alla ratio per cui il nubente ha limitato il diritto agli atti coniugali. Per fare alcuni esempi, contrarrebbe invalidamente:

- Il nubente che, per una qualche avversione verso la sessualità (non configurante però una grave anomalia psichica) o per motivazioni personali, avesse la ferma intenzione prenuziale solo di consumare il matrimonio, senza voler compiere alcun successivo atto coniugale.
- Il nubente che volesse restringere il diritto agli atti sessuali solo ai

⁽⁸¹⁾ Cf. P. PAVANELLO, *Il requisito della perpetuità nell'incapacità di assumere*, cit., 116.

giorni fertili in base ad una comprensione distorta del principio etico per cui ogni atto sessuale deve essere aperto alla vita. Si verifichebbe qui il caso opposto alla più tradizionale riserva di compiere gli atti sessuali solo nei giorni agenesiaci con una finalità chiaramente antiprocreativa⁽⁸²⁾. Nel caso da noi prospettato avremmo invece una limitazione del diritto agli atti coniugali che andrebbe a toccare direttamente il *bonum coniugum*, non il *bonum prolis*.

– Il nubente che si riservasse di avere atti coniugali solo ed esclusivamente a suo piacimento, senza tener in alcun conto le legittime richieste della comparte. Spesso ciò si collega alla riserva di decidere in futuro se e quando avere figli e dunque configura un'esclusione del *bonum prolis*, tuttavia tale decisione potrebbe anche prescindere da una considerazione di tipo procreativo, e dunque inquadrarsi nell'esclusione del *bonum coniugum*.

Il percorso effettuato ha mostrato il rilievo positivo e a volte negativo che assume l'esercizio della sessualità nel matrimonio. La nostra prospettiva era centrata necessariamente sugli aspetti patologici nell'ottica di individuare i profili invalidanti nelle cause matrimoniali. Resta peraltro un vasto campo di approfondimento e di riflessione che riguarda la *prevenzione* di queste potenziali invalidità che passa necessariamente attraverso l'educazione alla sessualità⁽⁸³⁾, di cui si avverte sempre più l'esigenza dentro e fuori la Chiesa. Essa è finalizzata all'acquisizione della virtù della castità che esprime «la raggiunta integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l'unità interiore dell'uomo nel suo essere corporeo e spirituale» e comporta in sintesi «l'integrità della persona e l'integralità del dono»⁽⁸⁴⁾.

Francesco Catozzella
Docente alla Pontificia
Università Lateranense

⁽⁸²⁾ Caso prospettato da Pio XII nella famosa *Allocutio Unionis Italicae inter Obstetrices*, 29 octobris 1951, in AAS 43 (1951), 845.

⁽⁸³⁾ Cf. FRANCESCO, Ad. Ap. *Amoris Laetitia*, 19 martii 2016, in AAS 108 (2016), 423-426, nn. 280-286; DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti per le Chiese particolari*, Città del Vaticano 2022, n. 53-54.

⁽⁸⁴⁾ Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2337.

**INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE
CARD. MATTEO M. ZUPPI ***

Il mio è soprattutto un ringraziamento, anzitutto a Mons. Massimo Mingardi per la sua intelligenza, la sua passione, vissuta in maniera così attenta e anche lungimirante perché non posso non essere d'accordo con lui quando dice che dobbiamo guardare al futuro; diciamo: gli imprevisti della vita chiaramente ci sono, Mons. Mingardi arriverà a 150 anni però è molto saggio a voler trasmettere ad altri la sua attenzione per il futuro, quindi c'è tutto l'impegno da parte dei Vescovi della Regione Flaminia, per quello che possono, a venire incontro a questa preoccupazione che è ovviamente anche la nostra.

Tra i tanti che sono stati ricordati, devo dire che Mons. Zoboli fu una delle prime persone che incontrai: lui l'archivio ce l'ha tutto in testa, è predigitale ma ce l'ha tutto; se voi domandate a Mons. Zoboli la data di ordinazione di qualche prete di Bologna, solo adesso ultimamente dice "quello non me lo ricordo subito". Ma io lo ammiravo perché tutte le volte che sono andato ad amministrare le Cresime nella sua parrocchia si ricordava i nomi di tutti i bambini, aveva un archivio, una capacità di memoria straordinari; e soprattutto la tua dedizione, caro Vittorio, per me e penso per tutti quanti noi, è davvero esemplare, e ti ringraziamo tanto.

Devo ringraziare il prof. Catozzella per la sua esposizione. Ho chiesto prima a Mons. Mingardi: "Ma il tema chi l'ha scelto?", perché il tema è

**Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.*

molto importante, e anche poterlo affrontare in maniera così attenta, così approfondita e allo stesso tempo così serena credo aiuti in una generazione come la nostra. Ho imparato il termine “parafilici” (parafilia), una sessualità a cui è stata data una rilevanza non moderata dalla capacità di relazione tra la donna e l’uomo.

Sulla reificazione, io non posso non pensare alle conseguenze della pornografia dove proprio c’è una oggettiva reificazione e una modalità di relazione temibile, a mio parere; che peraltro va anche contro la sessualità stessa, penso, anche perché poi alla fine diventa una roba estremamente prestazionale, estremamente compulsiva, come tante sollecitazioni della prolusione in maniera molto concreta aiutavano a identificare. Per questo penso che sia un tema da tenere presente non soltanto per chi poi si trova a dover esaminare varie situazioni, credo che sia davvero una riflessione importante per tutti.

Finisco con le conclusioni della prolusione perché confesso che richiamo qualcosa su cui personalmente credo che siamo molto deficitari. Nella sua conclusione il relatore dice il problema dell’educare alla sessualità: la fa la pornografia l’educazione alla sessualità, penso io; e quanto poco c’è una vera educazione alla sessualità! Devo dire che se anche ci si riferisse all’insistenza sull’atto sessuale soltanto per la prole – forse adesso abbiamo invertito del tutto i termini, qualche volta ci si ricorda che forse si può fare anche qualche figlio – tendenzialmente e sostanzialmente vedremo una errata comprensione; perché l’educazione alla sessualità è educazione alla relazionalità.

Per questo credo che le conclusioni meritano proprio una riapertura e anche una domanda; sicuramente è un tema su cui siamo sfidati, anche perché siamo visti come la Chiesa dei divieti – poi sostanzialmente non diamo neanche più i divieti, siamo degli arbitri senza fischiello, prima fischiavamo continuamente, stavamo sempre a fischiare, adesso non fischiamo neanche più, un po’ perché confusi dal gioco che si svolge in campo – penso però davvero che una impostazione come questa, e anche tutto il Magistero dei Papi degli ultimi decenni, hanno proprio lo scopo di restituire alla sessualità una bellezza che trova proprio in queste ultime frasi della relazione a mio parere il vero ambito.

Per questo si deve parlare di castità, che sembra un’altra cosa ed è un tema a cui non siamo abituati, diciamo così, invece quanto è decisivo, e

lo abbiamo sentito: “esprime la raggiunta integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l’unità interiore dell’uomo nel suo essere corporeo e spirituale”: è bellissimo! C’è questo in giro? Poco; e c’è molta sofferenza peraltro.

La morale è una cosa così seria, così bella, importante; il moralismo è una roba che fa male alla morale. C’è tanta sofferenza, tanta sofferenza; anche ascoltando prima veniva in mente come certe relazioni malate o segnate portano poi a violenza vera e propria con tutto quanto ciò comporta; per questo questa bellissima “integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l’unità interiore dell’uomo nel suo essere corporeo e spirituale” direi che dovrebbe essere ancora la nostra visione per vivere bene e per vivere bene la relazione, l’amore e anche la sessualità. Quindi grazie per queste parole.

Mons. Mingardi si è tolto qualche sassolino prima su una certa agenzia di stampa intervenuta l’anno passato; perché Mons. Mingardi è precisissimo anche nel togliersi qualche sassolino, sempre con molta eleganza come lo conosciamo. Su quelle distorsioni dell’anno scorso effettivamente anch’io un po’ ho sorriso, ma qualche volta c’è una attitudine a saltare addosso, a estremizzare, addirittura a far dire le cose che non sono state dette... Ho apprezzato il sassolino e molto anche l’eleganza perché bisogna essere sempre molto eleganti, a differenza di altri che più che altro ti tirano i sanpietrini e non proprio i sassolini.

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90 + 11)	2 (1 + 1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122
2019	79	77	80 (75 + 5)	1	118
2020	74	68	81 (80 + 1)	2	103
2021	66	76	95 (89 + 6)	3 (1 + 2)	81
2022	58	63	78 (74 + 4)	3 (1 + 2)	63
2023	50	50	53 (50 + 3)	2 (0 + 2)	58
2024	50	50	44 (44 + 0)	0	63

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12 + 2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7 + 3)	2	4
2019	11 (8 + 3)	9	5	3 (1 + 2)	0	5
2020	8 (5 + 3)	6	4	4 (3 + 1)	0	3
2021	5 (1 + 4)	5	1	3 (3 + 0)	0	4
2022	6 (2 + 4)	5	2	5 (2 + 3)	0	2
2023	5 (2 + 3)	5	1	3 (3 + 0)	1 (0 + 1)	2
2024	8 (4 + 4)	7	2	1 (0 + 1)	0	6



Via del Monte, 3 - 40126 Bologna
tel. 051/238800 - fax 051/264170

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna
e-mail: cancelliere@tribunaleflaminio.it